

IVA aumento della aliquota ordinaria niente sanzioni per le regolarizzazioni

Scritto da Interdata Cuzzola | 11/11/2013

Con la circolare [32/E](#), del 5 novembre, l'Agenzia detta indicazioni per applicare correttamente la nuova aliquota Iva ordinaria, dopo l'aumento dal 21 al 22%, disposto dall'[articolo 40](#), comma 1-ter, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, a decorrere dal 1° ottobre 2013. Il documento di prassi rinvia ai chiarimenti già forniti nella circolare [45/E](#) del 2011 e li integra con alcune precisazioni che tengono conto delle modifiche normative intervenute nel frattempo.

Qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento ([art. 26](#), primo comma, del DPR n. 633 del 1972). La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all'aumento dell'aliquota verrà comunque versata entro i seguenti termini:

- per i contribuenti con periodo di liquidazione mensile entro la data di versamento dell'acconto IVA (27 dicembre) in relazione alle fatture emesse per i mesi di ottobre e novembre ed entro la data di liquidazione annuale (16 marzo) per le fatture emesse nel mese di dicembre;

- per i contribuenti con liquidazione trimestrale, entro i termini di liquidazione annuale, per le fatture emesse nell'ultimo trimestre.

Circ. n. 32/E del 5 novembre 2013 Agenzia delle Entrate – Dir. Centrale Normativa